

16065.18



16065.18

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

C. I.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
ANTONIO PIETRO LAMORGESE	Consigliere
ALBERTO PAZZI	Consigliere - Rel.
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
ALDO CENICCOLA	Consigliere

Opposizione all'omologa
- contenuto -
impugnazione correlata
alla forma assunta dal
relativo decreto

Ud. 31/05/2018 CC
Cron. 10065
R.G.N. 26936/2014

ORDINANZA

sul ricorso n. 26936/2014 proposto da:

Tercas - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.a.,
denominata anche Banca Tercas S.p.a., in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, V

giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

Concordato Preventivo Gruppo Industriale Time S.r.l., in persona dei
commissari giudiziali *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Roma,
Via

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;

- *controricorrente* -

ces.
1046
2018

contro

Gruppo Industriale Time S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Oriani
n. 85, presso lo studio dell'Avvocato

3

3

giusta procura in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso il decreto del Tribunale di Teramo depositato il 25/6/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
31/05/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha chiesto che il ricorso
venga accolto.

Rilevato che:

1. con decreto depositato in data 25 giugno 2014 il Tribunale di
Teramo, dopo aver ritenuto di procedere come se non fossero state
proposte opposizioni, dato che il creditore opponente Banca Tercas
s.p.a. non raggiungeva la soglia minima richiesta dall'art. 180,
comma 4, legge fall. per sollecitare una valutazione sulla convenienza
della proposta, omologava il concordato preventivo proposto dalla
società Gruppo Industriale Time s.r.l..

2. Ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art. 111
Cost. avverso questo provvedimento Banca Tercas s.p.a. allo scopo di
far valere sette motivi di impugnazione.

Hanno resistito con controricorso la società Gruppo Industriale Time
s.r.l. e il concordato preventivo Gruppo Industriale Time s.r.l..

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 380 *bis*.1
c.p.c..

Considerato che:



3. i motivi di ricorso proposti denunziano in sintesi: i) la violazione o la falsa applicazione degli artt. 177 e 180 legge fall. con riferimento all'ammissione al voto di creditori in conflitto di interessi, il cui favorevole suffragio era stato determinante per l'omologazione della proposta di concordato; ii) la nullità del procedimento e del decreto di omologazione per violazione del disposto degli artt. 112 cod. proc. civ., 177 e 180 legge fall. e 2467 cod. civ., in ragione dell'omessa pronuncia circa l'eccezione concernente l'esclusione dal voto dei soci finanziatori postergati; iii) la nullità del procedimento e del decreto di omologazione per violazione del disposto degli artt. 132 n. 4 cod. proc. civ., 177 e 180 legge fall. e 2467 cod. civ. a causa della totale carenza di motivazione circa la mancata esclusione dal voto dei soci finanziatori postergati; iv) l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti, con riferimento all'ammissione al voto dei soci finanziatori postergati e alla sussistenza delle condizioni di postergazione; v) la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2467 cod. civ. e 160, 177 e 180 legge fall., stante l'intervenuta omologa di una proposta concordataria che prevedeva la soddisfazione dei soci finanziatori postergati in misura pari a quella dei creditori chirografari; vi) la violazione degli artt. 160 e 180 legge fall. e 2740 cod. civ. a motivo dell'intervenuta omologazione di una proposta di concordato preventivo che prevedeva la cessione solo parziale di beni ai creditori; vii) la violazione dell'art. 180 legge fall. con riferimento alla decisione di procedere nel giudizio di omologazione come se non fossero state proposte opposizioni.

4. Occorre prendere le mosse dall'esame delle eccezioni di inammissibilità e tardività del ricorso proposte in via preliminare dai controricorrenti.

4.1 La soluzione da attribuire alla prima eccezione deve necessariamente rapportarsi al peculiare contenuto del provvedimento gravato, ove il Tribunale ha ritenuto di procedere, malgrado l'opposizione proposta da Tercas s.p.a. e una volta constatato che quest'ultima non era titolare di un credito in percentuale sufficiente a sollevare contestazioni sulla convenienza della proposta, *"come se non fossero state proposte opposizioni"*, con l'espressa precisazione, in dispositivo, che il provvedimento non era soggetto a gravame ma era suscettibile di ricorso straordinario per cassazione.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte l'individuazione del regime di impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve fare riferimento alla forma dallo stesso assunto ed essere proposta secondo le modalità previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice; ciò a prescindere dalla correttezza o meno di tale individuazione, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice e dunque anche quando questi abbia per errore pronunciato un provvedimento con forme diverse da quelle previste dalla legge, a prescindere da come le parti ritengano che lo stesso debba essere qualificato, costituendo l'interpretazione della domanda giudiziale operazione riservata al giudice del merito (si vedano Cass., Sez. U., 25/2/2011 n. 4617; Cass. 26/5/2017 n. 13381; Cass. 23/12/2008 n. 30201).

Opera quindi il principio dell'apparenza, che comporta l'attribuzione di efficacia determinante alla qualificazione, anche se non corretta, compiuta dal giudice precedente all'interno del provvedimento impugnato, a tutela dell'affidamento della stessa parte impugnante (Cass. 13/2/2015 n. 2948), la quale, ove si opinasse altrimenti, rischierebbe, nel caso in cui la sua interpretazione non fosse

condivisa dal giudice superiore, di vedere compromesso il proprio diritto alla presentazione del gravame.

Né è possibile ritenere che l'aspetto formale rivestito dal provvedimento impugnato sia soltanto fittizio, giacchè l'espressa manifestazione di volontà di procedere come se nessuna opposizione fosse stata proposta, con la correlata indicazione in dispositivo che la statuizione non era soggetta a gravame ma solo ricorribile per cassazione, non lascia dubbi sul fatto che il collegio di merito abbia ricondotto il proprio provvedimento nel novero del decreto motivato di omologa emesso ai sensi dell'art. 180, comma 3, legge fall., che non è reclamabile.

Il provvedimento così emesso, pronunciato all'esito del contraddittorio fra le parti, è idoneo al giudicato, ha natura decisoria, avendo contenuto obbligatorio per i creditori, di cui determina una riduzione delle rispettive posizioni creditorie, e assume carattere definitivo, non essendo – in ragione della qualificazione attribuita dal Tribunale - soggetto a gravame per espressa disposizione di legge.

Ne consegue la sua ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. 15/07/2011 n. 15699).

4.2 Stessa sorte spetta all'eccezione di tardività.

Non risulta infatti che il provvedimento sia stato comunicato, oltre che al debitore e al commissario giudiziale ai sensi dell'art. 180, comma 5, legge fall., anche all'istituto di credito opponente.

Né è possibile fare riferimento alla pubblicazione nel registro delle imprese o alla comunicazione informale e parziale effettuata dal Commissario giudiziale all'opponente in data 27 giugno 2014 (doc. 4 del fascicolo della procedura controricorrente), poiché le stesse non hanno investito l'integralità del provvedimento, mentre per far decorrere il termine di impugnazione, nel procedimento in questione,

retto dal rito camerale di cui agli artt. 737 e seguenti cod. proc. civ., è necessaria la comunicazione del testo integrale della decisione che, analogamente a quanto avviene per la notificazione, consenta alla parte di avere completa conoscenza delle ragioni sulle quali la pronuncia è fondata e di valutarne la correttezza.

In mancanza di alcuna notificazione o comunicazione integrale del provvedimento impugnato il ricorso deve intendersi ritualmente proposto nel termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..

5. Passando poi all'esame dei motivi di ricorso presentati è necessario prendere subito in esame l'ultima doglianza, in applicazione del principio della ragione più liquida, che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. 28/5/2014 n. 12002).

Il motivo è fondato.

Il Tribunale infatti, pur avendo dato atto che Banca Tercas s.p.a. aveva contestato la convenienza della proposta e l'esistenza di un conflitto di interessi, ha ritenuto che l'opponente non fosse abilitata a proporre opposizione sotto il particolare profilo previsto dall'art. 180, comma 4, legge fall., non raggiungendo la soglia prevista dalla norma, e ha liquidato l'opposizione come se non fosse stata proposta,

affrontando poi la questione del conflitto di interessi in via meramente incidentale.

L'assunto è censurabile per una serie di motivi.

In linea generale l'art. 180 legge fall., nel prevedere la proponibilità di opposizioni, non richiede uno specifico contenuto del relativo atto, che consiste pertanto nella rappresentazione nell'ambito del giudizio di omologazione di una volontà contraria alla richiesta di omologa avanzata dal debitore.

La formalizzazione di una simile volontà ha di per sé l'effetto di convogliare il giudizio sul binario procedurale regolato dall'art. 180, comma 4, legge fall..

Dunque, a fronte di una costituzione in un giudizio di omologa pendente che formuli eccezioni volte a contrastare la domanda di omologazione presentata dal debitore, il Tribunale deve giocoforza provvedere nelle forme previste dall'art. 180, commi 4 e 5, legge fall., poiché tale rito si correla con la mera esistenza di manifestazioni di volontà contrarie all'omologazione e prescinde dalla ammissibilità o dalla fondatezza delle stesse.

In altri termini sono l'instaurarsi di un contenzioso sulla possibilità di addivenire a un provvedimento di omologa e la conseguente necessità di provvedere in merito a regolare lo sviluppo del procedimento, a prescindere dal fatto che ciò avvenga in termini di ammissibilità o fondatezza della contestazione, dato che in entrambi i casi il Tribunale deve comunque vagliare la contrarietà all'omologa manifestata dall'opponente e provvedere sulla stessa.

Del resto, ove così non fosse, si negherebbe al provvedimento adottato la natura di statuizione assunta a definizione del contenzioso manifestatosi in sede di opposizione e si impedirebbe all'opponente di

esercitare appieno i propri diritti di difesa tramite la proposizione di reclamo ex art. 183 legge fall..

Nel caso di specie, posto che per proporre opposizione all'omologa l'art. 180 legge fall. non richiede che le ragioni creditorie della parte raggiungano una precisa consistenza se non per muovere contestazioni sotto il particolare profilo della convenienza, il Tribunale, dopo aver dato atto della pluralità di argomenti sollevati per contrastare la richiesta di omologazione, doveva necessariamente esaminare il contenuto dell'opposizione proposta e provvedere in merito ad essa, piuttosto che scartarla come se non fosse stata proposta.

Per di più, quand'anche fosse stato contestato il solo profilo della convenienza, il Tribunale doveva comunque rigettare l'opposizione, riscontrando l'assenza di legittimazione a sollevare una simile eccezione, piuttosto che soprassedere sulla stessa.

Dunque, ogni qual volta taluno dei creditori sollevi formale opposizione all'omologa, il Tribunale, a prescindere dal contenuto della contestazione, deve pronunciarsi sulla stessa nelle forme procedurali previste dal quarto e dal quinto comma dell'art. 180 legge fall., verificando dapprima l'ammissibilità dell'opposizione e poi la sua fondatezza.

L'accoglimento del motivo comporta l'assorbimento delle altre doglianze presentate.

Il provvedimento impugnato andrà dunque cassato, con la conseguente necessità di rinviare al Tribunale perché esamini, alla luce dei principi sopra illustrati, tutti i motivi di opposizione relativi alla legittimità del procedimento.

P.Q.M.



La Corte accoglie il settimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Teramo in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 31 maggio 2018.

Il Presidente

